

Il diritto d'autore tra disposizioni civilistiche e fisco

di [Fabio Carriolo](#)

Publicato il 29 Marzo 2022

I **principali aspetti civilistici e fiscali** e le **problematiche** connesse al **diritto d'autore**, posto che il **reddito personale dell'autore** dell'opera di ingegno, è comunque **sempre soggetto a tassazione**.

Diritto d'autore: aspetti generali

Il **diritto d'autore** può essere visto da due lati: quello del soggetto che ne percepisce i proventi (generalmente una persona fisica), e quello di chi li corrisponde (in genere un'impresa).

L'ordinamento italiano classifica le opere intellettuali nel Capo I del Titolo IX del V Libro (*"Del lavoro"*) del codice civile.

In particolare, l'art. 2575, codice civile, stabilisce che formano oggetto del diritto d'autore:

"le opere di ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".

Il diritto d'autore si acquisisce a titolo originario con la creazione dell'opera (art. 2576), e si scinde in tre ulteriori diritti, di fatto partizioni di un diritto unitario:

- il diritto esclusivo di **pubblicare l'opera**;
- il diritto esclusivo di **utilizzarla economicamente**;
- e il diritto, anche dopo la cessione dei predetti diritti, di **rivendicare la paternità dell'opera** e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione della stessa che possa essere pregiudizievole per il suo onore o la sua reputazione (2577).

I primi due hanno soprattutto carattere patrimoniale; il terzo, si configura, invece, come diritto morale inalienabile e imprescrittibile.

Questi gli argomenti qui trattati:

- Diritto d'autore: i requisiti
- La legge sul diritto d'autore
- Reddito dell'autore
- La ritenuta d'acconto
- Estensione oggettiva
- Modalità di acquisto e condizioni
- Modalità di trasferimento
- Imprese
- Ammortamento
- Imposte sui redditi
- IAS
- IVA
- Diritti di immagine
- Particolari soggetti

I requisiti

L'opera è protetta solamente in presenza dei requisiti fondamentali della **creatività** (deve infatti trattarsi di opere "nuove", anche in misura minima, e non di mere ripetizioni di altre opere esistenti), dell'**originalità** (l'opera deve quindi essere anche sostanzialmente, e non solo formalmente, non riprodotto del contenuto di altre), e della **concretezza** (dovendosi trattare di prodotto concreto idoneo ad essere pubblico e riprodotto)^[1].

La legge sul diritto d'autore

Le disposizioni del codice civile sono integrate e precisate dalla [legge 22.04.1941, n. 633](#), “Protezione del diritto d'autore e d'altri diritti connessi al suo esercizio”, e da una nutrita serie di altri atti normativi di rango legislativo e regolamentare, succedutisi nel tempo.

Sono disciplinati da tale legge gli aspetti relativi alla tutela delle elaborazioni – di qualsiasi genere - costituenti “opera originale” (art. 2), del diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in qualunque forma e modo,

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento